



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Stabilimento balneare: ultime sentenze

Autore: Redazione | 25/08/2021



Annullamento della concessione demaniale marittima; ricorso proposto dal concessionario di uno stabilimento balneare.

Stabilimento balneare: sopravvenuta carenza dei requisiti

È legittima l'ordinanza di sgombero dell'immobile, adibito a stabilimento balneare, occupato sine titulo dalle eredi del concessionario, quale atto meramente consequenziale e necessitato, rispetto alla **decadenza della concessione demaniale marittima** per sopravvenuta carenza dei requisiti volti a garantire il corretto ed efficiente utilizzo del bene concesso e per gravi inadempimenti del concessionario, quali il mancato pagamento del canone e il mancato compimento delle opere di consolidamento.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/07/2020, n.7591

Condizioni di subentro nella concessione demaniale marittima

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato dalle eredi avverso una determina dirigenziale con la quale il Comune dichiarava, in primo luogo, la decadenza del de cuius dalla concessione demaniale marittima, avente ad oggetto uno stabilimento balneare, per sopravvenuta carenza dei requisiti volti a garantire il corretto ed efficiente utilizzo del bene concesso e per gravi inadempimenti del concessionario, quali il mancato pagamento del canone e il **mancato compimento delle opere di consolidamento** e, in secondo luogo, la revoca delle eredi dal diritto di subentro nella predetta concessione, per non averlo esercitato mediante una specifica richiesta entro il termine di legge: ciò in quanto, a norma dell'art. 46 del codice della navigazione, in caso di decesso del titolare, gli eredi possono **subentrare nella concessione demaniale** a condizione che esercitino tale facoltà entro il termine decadenziale di sei mesi, ovvero subentrano de iure nel godimento della concessione, purché sia richiesta entro sei mesi la conferma all'autorità marittima.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/07/2020, n.7591

Rimozione delle strutture balneari a fine estate

Sebbene l'art. 1 della l.r. Puglia n. 24/2008 consenta, in astratto, il mantenimento per l'intero anno di strutture precarie funzionali alla balneazione, l'autorizzazione paesaggistica può comunque imporre che tali strutture, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva, per una più ampia visuale del **litorale marino** e per il pieno godimento delle zone interessate dal **vincolo paesaggistico**.

Consiglio di Stato sez. VI, 21/05/2020, n.3219

Mantenimento delle strutture oltre il termine stagionale

Il mantenimento per l'intero anno sull'area in concessione di strutture precarie, funzionali alle attività stagionali di uno stabilimento balneare, è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevista ai sensi dell'art. 146, D.lgs. n. 42/2004, per i beni soggetti a tutela e non derogabile da una normativa regionale in ragione dell'esclusiva competenza statale in materia. Tale autorizzazione, espressione dell'ampia discrezionalità delle amministrazioni competenti, garantisce, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il godimento e la tutela del bene, valorizzando esigenze che variano in base ai diversi periodi dell'anno. Conseguentemente, all'esito di un giudizio di compatibilità che valuti gli interventi realizzati, conciliabili con il vincolo posto a tutela purché limitati in un arco temporale strettamente necessario all'attività balneare, grava sul concessionario l'**obbligo di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi al termine della stagione estiva**.

Consiglio di Stato sez. VI, 21/05/2020, n.3219

Tarsu e stabilimento balneare

In tema di Tarsu, lo **stabilimento balneare** con annesso ristorante che sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il

protrarsi di **reati già commessi** o la commissioni di altri reati, non è perciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 per situazioni che comportano l'oggettiva minore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), in quanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura; ne deriva che, essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di **area produttrice di rifiuti** e sussistendo una presunzione "iuris tantum" di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del sequestro penale e le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro con quelle oggetto dell'imposizione tributaria e la perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, n.6551

Stabilimento balneare: installazione di un sistema di paratie in legno amovibili

È illegittimo il diniego di nulla osta pronunciato relativamente ad un intervento — consistente nella installazione di un sistema di paratie in legno amovibili a protezione di uno stabilimento balneare durante la stagione invernale, unitamente a una rete frangivento, amovibile, a ridosso delle strutture medesime — assentibile ai sensi del regolamento del Parco regionale su cui insiste l'area dell'intervento, laddove il diniego sia in parte fondato sulla mancata definizione della pratica di sanatoria relativa a parte dei manufatti cui i sistemi di protezione sarebbero funzionali.

Negare la protezione per la presenza di strutture illegittime equivale a pregiudicare quelle legittimamente realizzate, e integra altresì uno sviamento di potere, nella misura in cui finisce per attribuire al diniego dell'autorizzazione un'impropria valenza sanzionatoria.

La **presunta irregolarità di alcuni dei manufatti** realizzati presso lo stabilimento balneare, avrebbe semmai giustificato la pronuncia di un ordine di demolizione/ripristino, in mancanza del quale il diniego dell'autorizzazione a installare le protezioni invernali si traduce in una scelta irragionevole e

sproporzionata.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 11/01/2019, n.64

Individuazione della superficie dello stabilimento balneare ai fini tributari

L'arenile degli stabilimenti balneari, insistenti su area demaniale, rientra tra le aree soggette alla Tarsu e non gode di alcuna riduzione di imposta, non avendo carattere pertinenziale. Ad affermarlo è la Cassazione fornendo chiarimenti sull'esatta individuazione della superficie dello stabilimento balneare ai fini tributari. Per i giudici di legittimità, infatti, "su tutte le superfici dello stabilimento balneare, compreso l'arenile, è applicabile una sola tariffa in quanto il servizio viene reso dallo stabilimento nella sua interezza".

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, n.27006

Beni paesaggistici all'interno di uno stabilimento balneare

Non può ammettersi l'esistenza di un potere discrezionale che, in presenza di un dato di fatto certo e obiettivo, cioè il ricadere di una certa superficie dello stabilimento balneare all'interno di un'area protetta, possa considerare determinante ai fini dell'assoggettamento alla tutela l'estensione dell'area stessa, escludendone la tutela se minima.

Consiglio di Stato sez. V, 28/12/2018, n.7292

La rimozione delle strutture al termine del periodo estivo

Pur consentendo, in astratto, l'art. 1 della legge regionale Puglia n. 24 del 2008 il mantenimento per l'intero anno di strutture, funzionali alla balneazione — l'autorizzazione paesaggistica può comunque imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva, per una più ampia visuale del litorale marino e per il pieno godimento delle

zone interessate dal vincolo paesaggistico.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 17/12/2018, n.1601

Furto di beni sotto l'ombrellone dello stabilimento balneare

È configurabile il reato di furto aggravato nell'ipotesi in cui l'agente si impossessi del denaro e del telefono cellulare, sottraendoli ai legittimi proprietari, i quali al fine di immergersi in mare avevano momentaneamente appoggiato i beni sotto **l'ombrellone dello stabilimento balneare**. Ricorre, infatti, l'aggravante di cui all'articolo 625, n. 7, del Cp, di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, nel caso in cui l'agente si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno.

Tribunale Pescara, 27/09/2018, n.2836

Le capanne in legno a servizio di uno stabilimento balneare

Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'assoggettabilità o meno delle capanne in legno a servizio di uno stabilimento balneare sotto l'obbligo concessorio non può, in linea di principio, essere né affermata né smentita a priori. Essa deve valutarsi in ragione delle concrete caratteristiche dell'intervento e della sua idoneità a dar luogo alla « trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio » in presenza della quale è ovviamente esclusa l'applicazione di ogni altro diverso titolo abilitativo, primo fra tutti quello della comunicazione che, come è noto, è proprio dell'attività libera.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 28/08/2018, n.1827

La concessione demaniale marittima

Ai fini dell'ammissibilità di un ricorso proposto dal concessionario di uno

stabilimento balneare per ottenere l'**annullamento della concessione demaniale marittima** rilasciata ad un concorrente per l'installazione di un chiosco bar sul tratto di spiaggia libera allegatamente contiguo, occorre fornire adeguata prova circa lo stabile « collegamento territoriale » tra la spiaggia in concessione e l'ubicazione del chiosco assentito e dimostrare, sotto il profilo dell'interesse, di aver subito eventuali danni derivanti dallo sviamento della clientela.

T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 05/04/2018, n.198

L'istanza di variazione di oggetto della concessione demaniale marittima

L'istanza di variazione dell'oggetto della concessione demaniale marittima (da posa e gestione di ombrelloni a nuovo stabilimento balneare) non soggiace all'applicazione del silenzio assenso, in quanto l'art. 20 della legge n. 241 del 1990 è riferito ai provvedimenti autorizzatori, come risulta dall'elenco dei casi di silenzio assenso ora previsti dal d.lgs. n. 222 del 2016, da cui emerge, con riguardo agli stabilimenti balneari, che l'avvio è sottoposto a S.C.I.A. unica previa concessione demaniale, ciò confermando che la concessione demaniale non rientra nell'ambito di operatività del silenzio assenso.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 06/06/2018, n.810

Proroga di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative

Sono da ritenere illegittimi i provvedimenti con i quali il Comune e l'Agenzia del demanio hanno escluso l'ipotesi di una proroga della **concessione demaniale marittima** con finalità turistico-ricreative - nella fattispecie una concessione relativa alla gestione di uno stabilimento balneare - oltre il termine del 2020, in particolare fino al termine del 2035, fondata sul disposto di cui all'art. 3, comma 4-bis, d.l. n. 400/1993.

I provvedimenti in oggetto, infatti, oltre a sottendere un eccesso di potere, con riferimento alle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e del difetto di

motivazione, si rivelano, per quanto più di interesse, violativi dell'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009, così come modificato dalla l. n. 25/2010 e dell'art. 3, comma 4-bis, d.l. n. 400/1993, stridendo, in tal senso, con quanto sancito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in due recenti ed importanti pronunciamenti.

T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 02/07/2018, n.271